

Sentenza N° 2

■ Svolgimento del processo

Con decreto del..., all'esito dell'udienza preliminare, il GIP disponeva il rinvio al giudizio di questo Tribunale di imputato per il reato in epigrafe enunciato.

Alla prima udienza del... veniva disposto rinvio per legittimo impedimento del difensore.

Alla successiva udienza del..., ammessa la costituzione di parte civile, veniva riproposta dal difensore l'istanza di giudizio abbreviato, che veniva respinta. Ammesse le prove, iniziava l'istruttoria dibattimentale che si protraeva per n. 14 udienze fino al..., durante le quali venivano esaminati numerosissimi testimoni, venivano acquisiti, con il consenso delle parti, diversi verbali di pregresse dichiarazioni, nonché le relazioni di consulenza tecnica del pubblico ministero e della difesa dell'imputato.

A causa della diversa composizione del collegio, più volte veniva disposta la rinnovazione del dibattimento e, sempre, le parti prestavano il consenso alla utilizzazione, ai fini della decisione, dei verbali di dichiarazioni già acquisiti al fascicolo per il dibattimento. Alle udienze del ... e del ... le parti formulavano e illustravano le rispettive conclusioni come da verbale.

All'udienza del ..., il Tribunale, dopo essersi riunito in camera di consiglio, pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo in pubblica udienza.

■ Motivazione

La particolarità del caso suggerisce, prima di affrontare l'esame del merito, una premessa di precettistica probatoria in tema di testimonianza del minore.

E' pacifico, alla stregua dell'insegnamento costante e consolidato del giudice di legittimità che le dichiarazioni dei minori, persone

offese di asseriti abusi sessuali, possono assurgere - se formulate in modo convincente e non sospetto - a prova idonea a confortare da sola il giudizio di colpevolezza. Esse, cioè, non sfuggono alle regole generali in tema di testimonianza, regole che richiedono attenta verifica della natura disinteressata e della coerenza intrinseca del narrato, ma non implicano la necessità di riscontri estrinseci.

Dette dichiarazioni, tuttavia, devono essere sottoposte ad un controllo assai più penetrante rispetto al generico vaglio di credibilità, richiesto per la dichiarazione di ogni testimone. Controllo che va eseguito con straordinaria attenzione per disvelare qualsiasi elemento suscettibile di incidere sulla genuinità della narrazione e per elidere il rischio che i fatti evocati dal minore possano interagire con gli aspetti più delicati, intimi ed imperscrutabili della sua personalità adolescenziale o addirittura infantile, ed essere connessi a reazioni di tipo emotivo, autoprotettivo, simulatorio o addirittura di tipo mitomane.

Si è, così, stabilito che in materia di reati sessuali, in considerazione della peculiarità del testimone, la valutazione del contenuto della dichiarazione del minore persona offesa, il cui contributo è normalmente insottraibile alla ricostruzione del fatto, si presenta particolarmente delicata e complessa, occorrendo non solo accertare la capacità a deporre (di regola posseduta dagli adulti), ossia l'attitudine psicofisica, rapportata all'età, a recepire informazioni, a raccordarle con altre, a ricordarle e riferirne in modo coerente e compiuto, ma altresì e soprattutto scrutare il complesso delle situazioni che attengono alla sfera interiore del minore, il contesto delle relazioni con l'ambito familiare ed extrafamiliare, i processi di rielaborazione delle vicende vissute, in

modo da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna (ex multis, Cass. 17 gennaio 2007, n. 9811 e 29 ottobre 2007 n. 39994).

La Suprema Corte, inoltre, recependo le indicazioni provenienti dal sapere scientifico secondo le quali nell'intervista del minore, assai più esposto dell'adulto al rischio della suggestione, va privilegiato il racconto libero, ha ripetutamente affermato che <<un bambino, quando è incoraggiato e sollecitato a raccontare da parte di persone che hanno una influenza su di lui (e ogni adulto è per un bambino un soggetto autorevole) tende a fornire la risposta compiacente che l'interrogante si attende e che dipende, in buona parte, dalla formulazione della domanda>> (Cass., sez. III, 17 gennaio 2007, n. 9811 cit.).

In sostanza si mette in moto, per l'appunto, il meccanismo della suggestione per cui <<il bambino asseconda l'intervistatore e racconta quello che lo stesso si attende, o teme, di sentire; l'adulto in modo inconsapevole fa comprendere l'oggetto della sua aspettativa con la domanda suggestiva che formula al bambino. In sintesi, l'adulto crede di chiedere per sapere mentre in realtà trasmette al bambino una informazione su ciò che ritiene sia successo>> (Cass. n. 9811 cit.).

Così può accadere che il minore, reiteratamente sollecitato con non corretti metodi di interrogazione, si adegui alla versione già fornita, anche se indotta, e la confermi anche se non corrispondente alla realtà.

Passando al merito, all'imputato è stato contestato il reato di violenza sessuale aggravata <<perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, condotta la minore di anni quattordici minore (a lui affidata quale istruttore di ...) presso la propria abitazione ed abusando dello stato di inferiorità psichica della medesima, la costringeva e comunque la induceva a subire atti sessuali quali toccamenti del seno

e delle sue parti intime. In data antecedente e prossima al mese di ... >>.

L'unica voce accusatoria è rappresentata dalle dichiarazioni rese dalla minore, che all'epoca dei fatti aveva l'età di oltre tredici anni (essendo nata il ...), in data ... alla Squadra Mobile di città e, successivamente, al G.I.P. in sede di incidente probatorio assunto il ...2003.

Alla Polizia di Stato (il relativo verbale è stato acquisito al fascicolo per il dibattimento con il consenso di tutte le parti), la minore ha dichiarato di frequentare la seconda media presso l'Istituto Scolastico ... sito in paese e di far parte, da circa tre anni, di una squadra di ... allenata dal istruttore odierno imputato. Gli allenamenti si svolgevano dal lunedì al venerdì a altro paese, presso una struttura di denominata ... ove veniva condotta, insieme ad altre allieve, dallo stesso istruttore, il quale con il suo furgone provvedeva a prelevarle ed a riaccompagnarle a casa.

Un giorno, al termine di una corsa per il riscaldamento dei muscoli, il istruttore ordinò di calzare ... e, rivolto alla minore, le fece notare che uno dei suoi ... mancava di ..., consigliandole di controllare all'interno del borsone.

Non avendolo trovato, il istruttore la convinse a seguirlo presso il suo laboratorio, sito nella piazza di paese, per reperire Giunti sul posto, cercato invano il ...; il istruttore propose alla minore di proseguire la ricerca a casa sua. Non appena entrati, la condusse nello studio ove, dalla scrivania, prelevò una video cassetta custodita in una busta di plastica contenente altre video cassette. Quindi la portò in cucina ed inserì la cassetta in un videoregistratore collegato al televisore, attivando la visione.

La minore ha così proseguito: <<ricordo che nella prima scena vi era una donna vestita con un camice di dottore; successivamente entrava una coppia, la cui donna veniva legata in una sedia dalla prima donna.

Immediatamente dopo quest'ultima iniziava a spogliarsi rimanendo con la biancheria intima. Fatto ciò, la stessa donna denudava del tutto l'uomo, prendendogli il pene fra le mani e successivamente se lo è messo in bocca, dopo questa scena la donna veniva slegata ed iniziavano ad accarezzarsi nelle parti intime>>.

Durante la proiezione, ha precisato la minore, il *istruttore* cercò di accarezzarla << nelle parti intime e, nello stesso tempo, di farsi accarezzare le sue parti intime>>. La piccola *minore* reagì, rifugiandosi in camera da letto, dove venne raggiunta dall'imputato che tentò di farla stendere sul letto, senza riuscirvi in quanto la bambina si divincolò e si nascose sotto il letto. A questo punto il *istruttore* desistette, tornò in cucina, ove venne raggiunto dalla minore, spense il televisore, e dopo averle ripetutamente raccomandato di tacere sull'accaduto, ritornarono al ...

Rientrata a casa, *minore* raccontò l'accaduto alla madre, la quale lo stesso pomeriggio venne convocata dal direttore della scuola. Il giorno successivo la minore narrò la vicenda alla professoressa..., al professore... e al direttore della scuola.

La minore, quindi, ha ricordato un altro episodio avvenuto precedentemente, allorché, di pomeriggio, ella si era recata presso il laboratorio del *istruttore* per chiedergli un Il *istruttore*, dopo aver prelevato diversi ..., la condusse presso la sua vecchia abitazione perchè li provasse.

Ed ecco, secondo il racconto della minore cosa accadde: <<per provare detti ... entravo nel bagno, chiudendomi dentro. Lui cercava di aprire la porta al fine di entrare. Ricordo che ogni volta che provavo una delle taglie lui mi invitava ad uscire per vedere come mi stava e nel contempo ne approfittava per toccarmi il sedere, il seno ed altre parti del corpo. Dopo vari tentativi riusciva ad entrare all'interno del bagno ed a spingermi con le spalle al muro, impedendomi i movi-

menti, riuscendo ad accarezzarmi e baciarmi. Dopo di ciò il *istruttore* mi trascinava in una stanza vuota, ove vi era una rete priva di materasso e mi faceva stendere.

Successivamente si allontanava per andare in bagno, da dove ritornava nudo e si stendeva su di me, toccandomi ed accarezzandomi le parti intime>>.

La minore ha, ancora, aggiunto che l'imputato, durante la frequentazione della scuola di ..., in più occasioni la costrinse a toccargli il pene, anche all'interno dei bagni del ... ed ha precisato che durante il tragitto di andata e ritorno fra l'abitazione e la scuola aveva l'abitudine di farla sedere sempre accanto a lui e ne approfittava <<per accarezzarle la coscia sino quasi alle parti intime>>.

Già le caratteristiche e i contenuti di tali dichiarazioni, attentamente e prudentemente sondate, avrebbero dovuto agevolmente svelare la fosca nube di inverosimiglianza che avvolgeva l'intero intreccio narrativo.

Invero, le contraddizioni, soprattutto le incongruenze, le illogicità diffuse, le palesi simulazioni, le vere e proprie mitomanie che lo attingono, ne minano inesorabilmente la credibilità.

Appare, intanto, assai poco ragionevole pensare che il *istruttore*, quale istruttore di un numeroso gruppo di allieve, tutte minori e a lui personalmente affidate ed impegnate nell'allenamento, improvvisamente, senza alcuna spiegazione, le abbandoni, scomparendo per un tempo considerevole in compagnia della minore, induca quest'ultima con il pretesto del ... a seguirlo a casa sua, senza che alcuna delle ragazze si accorga della loro prolungata assenza e reagisca cercandoli.

È credibile che l'uomo, una volta giunto a casa sua, se davvero fosse stato animato da intenti sessuali nei confronti della minore, dopo averla indotta a vedere in cucina un filmato pornografico, si sarebbe limitato,

durante la visione, soltanto al tentativo di accarezzarla, le avrebbe, quindi, consentito di uscire dalla cucina e di rifugiarsi in camera da letto ed avrebbe desistito dal dare sfogo alle sue insane voglie semplicemente perché minore, che era in sua totale balia, si era nascosta sotto il letto? È ancora realistico a questo punto, immaginare la scena successiva descritta dalla minore che vede l'imputato tornare tranquillamente in cucina, spegnere il televisore e la minore che nuovamente, senza alcun timore, lo raggiunge ed entrambi uscire e tornare alla struttura sportiva?

Analoghe, se non ancor più gravi, considerazioni di inverosimiglianza suscitano gli altri due episodi raccontati dalla minore, che si sarebbero verificati in un periodo antecedente a quello della video cassetta.

Si allude al pomeriggio in cui la minore si sarebbe recata a cercare il *istruttore* per chiedergli un ... e l'imputato l'avrebbe condotta presso la sua vecchia abitazione per farle provare i

Ora, è mai plausibile che una bambina di tredici anni, si rechi in un imprecisato pomeriggio presso l'istruttore che, per di più, conosce da poco, per chiedergli il ...? È plausibile che accetti di entrare in casa del *istruttore* che sa essere solo e di provare i ... chiudendosi nel bagno? È ancora plausibile che il *istruttore*, ove avesse maturato effettivamente la intenzione di accarezzarla e baciarla, dovesse ricorrere, ancorché solo, alla forzatura della porta del bagno, quando sarebbe stato molto più facile attendere che la minore uscisse dal bagno? È, poi, plausibile che l'imputato, che ha il pieno dominio della vittima, la trascini in una stanza vuota, la faccia stendere su una rete priva di materasso, e, anziché approfittarne immediatamente, la lasci distesa, si allontani, si rechi in bagno, si spogli, ne esca nudo, torni nella stanza e si stenda sulla minore, nel frattempo rimasta inerte, limitandosi a toccarla ed

accarezzarla nelle parti intime?

Il meno che si possa osservare è che i fatti evocati dalla minore siano riconducibili a reazioni autoprotettive di tipo affabulatorio o simulatorio, tanto insensate, incoerenti, inverosimili e del tutto illogiche risultano le condotte attribuite all'imputato.

Tali connotati feriscono mortalmente la narrazione ed avrebbero dovuto indurre, sin dal momento in cui fu resa, a ritenerla assai poco convincente e molto sospetta.

E non è certo casuale se l'imputazione, nel descrivere la condotta contestata al *istruttore*, tace totalmente qualsiasi riferimento alle circostanze particolari evocate dalla minore, verificatesi presso la struttura sportiva in *paese* e si limiti genericamente a rimproverare soltanto <<toccamenti del seno e delle sue parti intime>> e indichi quale locus commissi delicti soltanto l'abitazione del *istruttore*, sita in *paese*.

L'omissione sembra francamente scontare più di un dubbio sulla tenuta del racconto della minore, altrimenti sarebbe del tutto inspiegabile e ingiustificabile.

Quanto al contenuto del filmato pornografico, così minuziosamente descritto nei dettagli dalla minore, non è improbabile che sia stato visto in televisione in una delle tante trasmissioni di tipo pornografico liberamente e senza limiti visibili e che ormai infestano tutte le emittenti, in special modo quelle private.

Ancor più irrealistico ed evanescente appare il racconto della minore assunto in sede di incidente probatorio, seppure ulteriormente arricchito di altre vicende mai rivelate prima.

La minore ha esordito affermando che il *istruttore* le appariva <<strano>> in quanto, <<portava cose strane, tipo giornalini che non voleva fare vedere agli altri, li portava e se li guardava lui>> nascondendoli al suo sopraggiungere. Il Giudice suggestivamente le ha chiesto se si trattasse di <<giornalini dove c'erano donne nude>> e la testimone

ha risposto: <<eh, anche uomini>>, negando tuttavia che gli altri compagni si fossero accorti di ciò e specificando, anzi, che, sebbene da lei stessa informati, essi non le credettero mai, ritenendo la circostanza non vera (<<no, io glielo dicevo ma loro non mi credevano, anche ora non mi credono, dicono non è vero minore questa cosa>>).

Ha sostenuto che dopo un paio di giorni dall'inizio degli allenamenti, mentre si trovava presso la struttura sportiva, sentendosi male, si recò in bagno, qui venne seguita dal *istruttore* il quale entrò, non potendosi la porta chiudere ermeticamente, e la toccò <<nelle cose basse>>.

Ella reagì dandogli << una sberla>> e << scappando>>.

Altre volte il *istruttore* approfittando delle occasioni in cui le stringeva i ... la toccò nelle cosce ed anche più sopra (<<...ogni volta che mi chiudeva i ... provava a toccarmi nelle cosce e provava ad andare più sopra e io ci davo manate e una volta gli ho dato anche uno schiaffo sul naso>>).

Un altro giorno, ha proseguito la minore, il *istruttore* dopo aver nascostamente svitato ... la <<tirò>> nel furgone (<<lui mi ha tirato nel furgone..>>) e la condusse prima al laboratorio e poi, fingendo di non trovare lì il ..., a casa sua.

Qui, sebbene minore rifiutasse e insistesse per restare sul furgone, il *istruttore*, con la scusa che altrimenti avrebbe potuto avere problemi con la moglie che si sarebbe insospettita, la tirò fuori dal furgone e la fece salire ed entrare in casa, sita al secondo piano. Dopo averla informata di non aver trovato il ..., inserì nel videoregistratore posto in cucina una cassetta a contenuto pornografico, invitando la minore a vederla. La minore si rifiutò, chiudendo gli occhi. Il *istruttore* insistette, ma al suo nuovo rifiuto, si irritò e spense il registratore, anche perché nel frattempo sentì sopraggiungere la moglie. Per evitare di incontrarla, uscirono

immediatamente dall'appartamento e si nascosero al terzo piano; quindi scesero, salirono sul furgone e tornarono al ... ove il *istruttore* venne rimproverato dalle ragazze per essere state lasciate sole.

Per comprendere le modalità contorte, ingarbugliate, indistinte e contraddittorie con le quali la minore ha descritto tale episodio occorre, però, riportare fedelmente le sue parole.

<<... E lui diceva e va a cercare il ... dice: "minore ...poi mi diceva... tu hai mai fatto l'amore con un ragazzo?" e io ci ho detto: "no" perché non lo avevo fatto" e lui mi diceva: "perché non lo fai con me?" e io ci ho detto: "tu sei scemo, sei esaurito, te ne devi andare a farti curare"... E poi lui tipo mi ha fatto male al polso mi ha stretto il polso, e lui mi tirava e io ci facevo: "guarda che mi stai forzando", e lui mi forzava per uscire, ci ho detto: " lasciami stare la mano perché io non voglio stare con te", e lui fa spuntare fuori una cassetta, una cassetta e io mi sono girata e lui mi tirava per guardare, col polso che lui mi teneva, con l'altra mano che era libera io mi coprivo gli occhi e lui diceva apri gli occhi e gridava eh, eh, eh, lui mi diceva: " ma perché non la vuoi vedere è una cosa bella" "a me non mi interessa perché non le voglio vedere queste cose", allora lui si è seccato si è seccato era nervoso e ha spento il registratore, siccome ha sentito un rumore ci pareva sua moglie, e abbiamo lasciato il polso e siamo usciti, infatti era sua moglie, sua moglie è salita e lui è scappato là sopra nell'altro piano, appena ha visto che sua moglie stava venendo, mi ha tirata nel furgone e ce ne siamo andati >>.

Quindi la minore, sebbene poco prima avesse asserito di aver chiuso gli occhi per non vedere il filmato, sollecitata dal Giudice, ne descrive dettagliatamente il contenuto: <<c'era una ragazza vestita con una uniforme da dottoressa e di sotto aveva un costume e c'erano due pazienti, che questa donna

l'ha fatto sedere sulla sedia e gli ha legato le mani e i piedi, poi questa donna vestita da dottoressa le ha strappato i vestiti all'altra e lei si è levata le mutande, perciò queste due cominciarono a baciarsi...si si ciucciavano i seni si toccavano nelle parti basse, poi l'altra vestita da dottoressa... si vedeva con il maschio....e con l'uomo faceva... toglieva i vestiti a sua moglie e la moglie sono rimasti nudi tutti e due anche l'altra, e poi è finita perché poi è venuta sua moglie>>. Quella sera, ha precisato la minore, a causa di ciò tornò a casa alle ore 20,00 con tre ore di ritardo rispetto all'orario solito, giacché le lezioni duravano dalle ore 16,00 alle ore 17,00.

La minore ha precisato, correggendo le date precedentemente indicate, che gli episodi raccontati avvennero fra l'... e il ... del ... e l'estate del

Sempre nell'estate del ..., ma anteriormente all'episodio della videocassetta, il *istruttore* diede appuntamento alla minore per una domenica, durante la quale si sarebbero dovute svolgere a città delle gare di ..., avvertendola che sarebbe passato a prenderla insieme a due compagne. Senonché dopo essere salita sul furgone, la minore comprese che il *istruttore* era solo e lo invitò a ricondurla a casa. L'imputato, invece, si recò in farmacia, acquistò dei "preservativi", la portò nella sua casa vecchia e le disse di attendere nell'ingresso. Di colpo vide uscire nudo dal bagno il *istruttore*, che la inseguì pregandola di fare l'amore con lui, l'afferrò per il maglione, la spogliò, la legò con due corde mani e piedi al letto con le gambe divaricate, e si gettò su di lei toccandola in tutte le parti del corpo. La ragazza, a questo punto, lo colpì con una ginocchiata nella zona genitale, e il *istruttore*, a causa del dolore, la slegò. La minore si vestì e venne riaccompagnata a casa.

In realtà, però, la minore ha raccontato l'episodio fornendo più versioni divergenti.

La prima è quella appena esposta (pagg. ... verb.). Un'altra versione (pagg. ...) trova il *istruttore* che "indusse la minore ad entrare in casa sua con la minaccia che altrimenti si sarebbe messo a gridare"! L'imputato, quindi, benchè la vittima cercasse di difendersi "a manate" e scappando all'interno dell'appartamento, con una mano le strinse le mani e con l'altra la spogliò denudandola interamente e legandola al letto, dopo averla inseguita ed afferrata.

Ed ecco un resoconto ancora differente: <<si è seduto addosso a me nudo, poi lui quando si è coricato addosso a me io ho liberato la prima mano, la seconda ed anche i piedi, e poi di colpo l'ho spinto a terra, poi io di colpo...siccome l'ho spinto a terra poi si è vestito...mi sono vestita e gli ho detto portami subito...portami subito a casa, poi lui si è vestito anche lui si è lavato...si è vestito e poi mi ha portato a casa>>. Ed al Giudice che le rammenta di aver parlato di una ginocchiata la minore ha risposto: <<quando mi sono liberata il primo piede, siccome lui mi ha legato il piede un po' lenta la corda>>.

La minore, a seguito di apposita domanda, non proprio indenne da carica suggestiva, ha precisato che in tale occasione il *istruttore* non era eccitato in quanto aveva il membro non in erezione e che indossò il preservativo prima di gettarlesi addosso.

Ha specificato, modificando quanto precedentemente dichiarato, di essere stata legata non con una corda, ma con un nastro del tipo di quelli usati per confezionare i regali.

La minore ha pure asserito di essere stata altre volte presso la casa del *istruttore* per ragioni esclusivamente attinenti al materiale di ... da utilizzare.

Ha confermato l'episodio del ... e della rete priva di materasso, narrato alla Polizia di Stato, specificando che si trattò di un fatto ulteriore rispetto a quello in cui venne legata al letto.

Ha ribadito, relativamente alla vicenda del ..., che il *istruttore* si allontanò con lei, lasciando da soli gli altri bambini (<<tutti da soli, non c'era proprio nessuno>>).

Quanto ai rapporti con le altre compagne di ..., la minore ha asserito di essere <<in stretti rapporti con amica di dieci anni>> e di avere appreso da lei che il *istruttore* <<stava tentando di farle quello che ha fatto>> ad essa minore.

Ha ammesso, invece, di essere “acchiappata” con la amica... perché quest'ultima la considerava una “bugiarda” (<<... siamo acchiappate per questo fatto che dice che sono una bugiarda>>), come pure con amica..., amica... ed altre compagne, le quali anch'esse ritenevano che essa minore avesse accusato ingiustamente il *istruttore*.

La minore ha ammesso di aver detto che intendeva andare via di casa, ma non per fare l'amore con i ragazzi.

Circa i rapporti con il suo istruttore, prescindendo dagli episodi narrati, la minore ha dichiarato che egli <<a fare il ...era buono>>, che rimproverava e sgridava solo lei tutte le volte che <<sbagliava >>, mentre con le altre ragazze <<parlava normalmente>>; ha, tuttavia, ammesso che il *istruttore* le <<gridava>> <<perché ella era scatenata, correva a destra e a sinistra, e insultava gli altri >>.

La minore, alla domanda del Giudice ancora suggestiva, se le piaceva stare al centro dell'attenzione, ha risposto affermativamente e, all'ulteriore domanda di analogo tenore <<se le fosse mai capitato di spogliarsi per farsi guardare>> ha replicato: <<non mi sono spogliata io, è potuto capitare agli scout al campo invernale, che mi sono messa a saltare sui letti vah in mutandine ma non nuda, avevo una camicetta lunga e avevo le mutandine però le mutande non si vedevano>>.

Da ultimo la minore, a seguito degli ulteriori ammonimenti del Giudice circa la veridicità del suo racconto, ha dichiarato di aver detto la verità.

Stupisce, a questo punto, e molto, intanto che alcuno degli ulteriori fatti narrati in sede di incidente probatorio dalla minore sia refluito nell'imputazione.

Di conseguenza, richiamando quanto osservato in occasione della già constatata non corrispondenza fattuale – per difetto – fra le dichiarazioni rese dalla minore alla Polizia di Stato e l'imputazione, deve ritenersi che l'omissione, ripetuta anche con riferimento al contenuto dell'incidente probatorio, in realtà, ancora una volta, esprima, neanche troppo velatamente, che si maturò la netta convinzione di una assai carente attendibilità intrinseca del racconto della minore.

Non sarebbe, diversamente, spiegabile, né sul piano logico, né, tanto meno, su quello tecnico-processuale, attesa l'interdipendenza fra giudizio di fatto e giudizio di diritto, l'assenza, nei fatti oggetto dell'imputazione, degli asseriti toccamenti che la persona offesa avrebbe subito dal *istruttore* nel bagno della struttura sportiva o, nell'ambito della stessa struttura, durante gli allenamenti in occasione della fissazione ... o, ancora, degli asseriti toccamenti del pene imposti dal *istruttore* alla minore; ma, soprattutto, ancor più oscura diventerebbe la mancanza, nella struttura fattuale della contestazione, del supposto gravissimo episodio accaduto di domenica presso la casa “vecchia”, secondo cui il *istruttore*, dopo essersi soffermato in farmacia per acquistare dei “preservativi”, avrebbe condotto con inganno la ragazzina presso la sua vecchia abitazione, le avrebbe chiesto di attendere nell'ingresso, recandosi in bagno, ne sarebbe uscito nudo e, inseguendo la vittima, l'avrebbe con forza spogliata, l'avrebbe poi legata con delle corde, nuda, mani e piedi al letto a gambe divaricate e, indossato il profilattico, si sarebbe disteso su di lei palpeggiandola in tutte le parti del corpo.

Gli ambiti drasticamente “riduzionistici” della

contestazione, compressa, sia sotto il profilo spaziale sia sotto il profilo temporale, in generici <<toccamenti del seno e delle parti intime>>, che si sarebbero consumati soltanto presso l'abitazione del *istruttore*, rispetto ai ben più ampi e gravi fatti lamentati dalla minore, che si sarebbero verificati in altri luoghi ed in altri ambiti temporali, si possono, dunque, giustificare, senza degenerare in inquietanti ed inaccettabili incongruenze processuali, soltanto nella prospettiva di essere frutto consapevole della inattendibilità complessiva del racconto della minore.

Il collegio, inoltre, non può fare a meno di rilevare che le modalità palesemente suggestive con le quali l'incidente probatorio è stato condotto - talune già più sopra segnalate - renderebbero il risultato di detta prova, in una prospettiva accusatoria, quanto meno, neutro.

A titolo meramente esemplificativo è sufficiente notare che il mezzo istruttorio, anziché essere preceduto dalla dichiarazione di impegno a dire la verità, ex art. 497, 2 comma c.p.p., si apre con la seguente domanda del giudice: << tu hai reso ... hai già reso dichiarazioni in Questura ... dove hai dichiarato di avere delle cose brutte che ti sono accadute ... se dici la verità puoi stare tranquilla, è chiaro che sono fatti che hai raccontato tu molto gravi, quindi se sono veri stai tranquilla dici tutto quello che devi dire, se però hai un po' esagerato hai detto delle cose non vere dillo ora perché poi potresti avere qualche piccolo problema: Allora ti ricordi cosa hai detto in Questura il le confermi, hai detto la verità quella volta?>>.

Ancorché le domande fossero certamente sorrette dalla buona intenzione di mettere a suo agio la minore, esse, purtroppo, rappresentano esattamente l'opposto dell'induzione ad un racconto libero o, comunque, attentamente e prudentemente guidato e possono tradursi in fortissime, per molti versi irraggiungibili, fughe suggestive.

Dette domande, infatti, dirette ad una ragazzina di anni 13, rischiano concretamente di innescare un meccanismo circolare di risposte compiacenti, non potendosi escludere che la minore, assillata da un soggetto autorevole, sia pure indirettamente, a confermare le precedenti dichiarazioni, si adegui alle versioni già fornite e magari le aggravi, al fine di garantirsi la considerazione e la stima degli adulti.

Tuttavia, indipendentemente dal grado più o meno intenso di suggestionabilità ingenerato dalle modalità, non sempre rituali, di conduzione dell'incidente probatorio, quel che, in realtà, difetta ancora una volta, non diversamente dai vizi che inficiano le dichiarazioni rese alla Polizia di Stato, è l'attendibilità intrinseca della narrazione cui minore ha dato corpo in sede di incidente probatorio, troppo numerose essendo le incoerenze, le contraddizioni, le incostanze, le stranezze, le dissonanze, le inverosimiglianze, le bizzarrie, le dissimulazioni, sovente i mimetismi, che massicciamente la affliggono.

Così, l'intero racconto dell'episodio che si incentra sulla scena della minore costretta nuda a letto ed a questo avvinta mani e piedi con delle corde, per di più reso in versioni fra loro divergenti, si rivela ricostruzione ridondante di sequenze fantasiose, assurde, irragionevoli, prive di qualsiasi sostrato logico.

Non è ragionevolmente concepibile, infatti, che mentre il *istruttore* si reca in farmacia per acquistare i "preservativi", la minore, anziché fuggire, essendo consapevole della assenza delle compagne, resta, invece, ad attenderlo in auto; egualmente è irragionevole ipotizzare che l'imputato mostri alla vittima i "preservativi", la conduca a casa sua, inducendola ad entrare con la sola minaccia di mettersi a gridare, le dica di attendere nell'ingresso, si rechi in bagno, si denudi, esca, inviti la minore, nel frattempo rimasta inoperosa, a

fare l'amore, al suo rifiuto l'afferri, la spogli interamente, la costringa nuda sul letto, la legghi con delle corde mani e piedi a gambe divaricate, indossi il "preservativo", ma non ha il membro eretto, e infine si stenda sulla ragazza senza consumare un atto sessuale completo, ma limitandosi ad accarezzarla e toccarla.

E' ancora del tutto fantasioso pensare che, a questo punto, *minore*, benché legata mani e piedi, e quindi impedita a muoversi e difendersi, riesca egualmente ad articolare tanto bene la gamba al punto da attingere con una ginocchiata alla zona genitale il *istruttore*, il quale, per il dolore, anziché inferocirsi, desiste, libera la vittima, che si riveste, e la riaccompagna a casa.

Non meno fantasiosa è una delle varianti dello stesso episodio, laddove la minore, sebbene "l'adulto" istruttore, con tutto il peso del suo corpo, sia <<coricato addosso a lei>>, afferma di aver liberato dai legacci-costituiti non più come prima detto da due corde ma da un nastro per confezioni da regalo - le mani, poi i piedi, di averlo così spinto a terra, di avergli intimato di ricondurla a casa, intimazione alla quale il *istruttore* prontamente obbedì rivestendosi e riaccompanandola.

Del tutto contraddittoria e divergente, rispetto a quanto precedentemente illustrato, è, poi, la descrizione dell'episodio del video a contenuto pornografico, sul quale, in sostanza, sembra imperniata l'intera imputazione.

Mentre in sede di sommarie informazioni rese alla Polizia di Stato la minore (v. retro) aveva affermato che durante la visione, avvenuta in cucina, della videocassetta il *istruttore* tentò di accarezzarle le parti intime e di farsi accarezzare, che ella reagì rifugiandosi in camera da letto sotto il letto e che a questo punto l'imputato desistette, spense il videoregistratore e la riaccompagnò al "*struttura sportiva*"; in sede di incidente probatorio la minore ha, invece, raccontato

che il *istruttore* dopo averla condotta a casa, la indusse a vedere la cassetta in cucina, che ella chiuse gli occhi, che ad un certo punto, a causa dell'improvviso sopraggiungere della moglie, il *istruttore* spense il videoregistratore e, per non essere sorpreso, uscì immediatamente con lei, salirono al terzo piano, soffermandosi sulle scale, da dove, poi, cessato il pericolo, tornarono al "*struttura sportiva*". La minore, inoltre, nonostante abbia asserito di non aver visto il filmato perché chiuse gli occhi, in realtà, contraddicendosi, ne ha descritto nei dettagli il contenuto.

In definitiva, le caratteristiche evidenziate vulnerano irrimediabilmente l'intero apparato narrativo costruito dalla minore, nei inficiano il contenuto e rendono non reali i fatti evocati, pur astrattamente compatibili sotto l'aspetto ontologico con la sua età (anni tredici), e la sua capacità cognitiva, e, quindi, suscettibili di essere da lei soltanto immaginati o inventati, ed in proposito è fin troppo emblematica la circostanza che a *minore* è ben nota la funzione del "preservativo" (<<serve per evitare che la donna rimanga incinta>>). Fatti, di conseguenza, che appaiono piuttosto il frutto di mitomanie, dissimulazioni, invenzioni e che possono essere riconducibili a reazioni emotive di tipo autoprotettivo.

La probabile chiave di lettura di una tale prostrazione psicologica è offerta dalla stessa minore nelle rivelazioni, queste sì sincere, genuine ed immediate, versate nella fase conclusiva dell'incidente probatorio (v. retro).

Minore è bambina adottata, non è italiana, ma *altro Paese*, proviene da una dura e violenta esperienza di orfanotrofio, è irrequieta (<<ero scatenata, correvo a destra e a sinistra e lui era seccato>>), prova disagio, teme di essere "diversa", ha paura di essere "considerata diversa" ed esclusa, in primo luogo dalle sue compagne, alimenta soffe-

renza e al tempo stesso rancore, avverte negli altri diffidenza, chiusura ed incomprendimento, per questo reagisce, è intollerante alle regole, aborre e detesta il *istruttore* il maestro, ai suoi occhi l'adulto "cattivo" che <<gridava>>, rimproverava e puniva "solo lei"; infastidisce ed insulta le sue compagne, che la tengono distante, la isolano e non le credono, drammaticamente e dolorosamente, con la sua condotta "eccentrica", in realtà invoca l'attenzione degli altri, adulti e compagne, ardentemente chiede desidera e sogna di essere accettata, accolta. Ma sente, al contrario, di essere respinta e il profondo, buio scoramento nel quale precipita la induce a ricorrere allo strumento estremo di salvezza, più forte di lei, quello che nella sua mente di adolescente offuscata dal malessere più greve, avrebbe dovuto rappresentare la svolta, la stima, la considerazione degli altri e, in definitiva, l'accoglienza piena e l'inclusione, e che invece rischia tragicamente di stritolarla e schiacciarla.

Così punisce e trasforma in "carnefice" l'inviso istruttore, il maestro, l'istruttore di ..., nella sua mente il principale artefice e responsabile della sua "emarginazione", perché ha autorità su di lei, perché invece di aiutarla, premiarla, lodarla, la sgrida, la rimprovera, la castiga, la isola, in tal modo accrescendo la distanza e la diversità, avvertite ormai come incolmabili, fra lei e le sue compagnette e, più in genere, fra lei e il mondo che la circonda.

I dati probatori e le argomentazioni fin qui esposti smentiscono in modo irrefutabile le conclusioni rassegnate dai consulenti tecnici del pubblico ministero circa le caratteristiche delle dichiarazioni rese dalla minore. In realtà, a giustificazione del loro errato assunto, è doveroso rilevare che la consulenza venne effettuata in data ..., vale a dire nella fase delle prime e parziali indagini, quando ancora non si era proceduto all'incidente probatorio e in mancanza degli ulteriori

elementi acquisiti nel corso della complessa istruttoria dibattimentale, quindi all'oscuro di tutte le irriducibili incongruenze, illogicità, dissimulazioni e contraddizioni successivamente emerse.

Per tutte le considerazioni che precedono il *istruttore* dunque, deve essere assolto perché i fatti non sussistono.

Peraltro, l'intero materiale dichiarativo assunto nel corso della lunga e complessa istruttoria dibattimentale e, segnatamente, le propalazioni di tutti i testi esaminati e quelle i cui verbali sono stati acquisiti al fascicolo per il dibattimento, in particolar modo le dichiarazioni delle compagne di minore, asseverano inconfutabilmente tale approdo processuale. E' straordinariamente univoca e rivelatrice, infatti, l'indicazione che prepotentemente si ricava, del disagio, del malessere, dell'emarginazione, dell'insofferenza alle regole, dell'isolamento, dell'indisciplina, della pena, dell'inquietudine, della indocilità, del mendacio, della paura di essere negletta, del timore di non adattarsi, che affannano e trafiggono la minore, senza darle tregua. Ed è in tale triste scenario che si colloca la sua condotta reattiva nel senso di una disperata invocazione di salvezza.

A conferma di tale opaco panorama è sufficiente segnalare, fra le tante, due circostanze risultanti dalle testimonianze assunte in dibattimento, e che possono definirsi paradigmatiche.

La teste madre di una delle allieve del *istruttore* ha, invero, ricordato che un pomeriggio, essendo lei presente presso la struttura sportiva per avervi accompagnato la figlia, venne pregata dall'istruttore di sorvegliare per qualche minuto le allieve in quanto egli doveva recarsi presso il laboratorio per prelevare degli attrezzi. La donna accettò a condizione che il *istruttore* non lasciasse la minore, rispetto alla quale non intendeva assumersi alcuna responsabilità, essendole note la indisciplina e l'indocilità della minore. Il *istruttore* dopo

varie e vane insistenze per convincere la donna, a malincuore acconsentì, condusse con sé la minore, tornando, però, dopo brevissimo tempo, circa dieci minuti.

Le compagne di *minore*, a loro volta, hanno coralmemente precisato che la ragione che spingeva il *istruttore*, durante il tragitto tra le rispettive abitazioni e la struttura sportiva, a far sedere sovente la minore accanto a lui sul sedile anteriore, era dettata unicamente dall'esigenza di tenerla sotto controllo, attesa la sua irrequietezza che frequentemente la induceva ad infastidire le altre allieve.

È appena il caso di osservare, infine, che non contrasta con la affermata insussistenza dei fatti la circostanza che la piccola *minore* abbia descritto le abitazioni del *istruttore* giacchè, come ella stessa ha ricordato in sede di incidente probatorio, vi si è recata più volte per ragioni del tutto lecite connesse all'attività sportiva.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.,
assolve *istruttore* dal delitto ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 c.p.p., fissa il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

Così deciso in Catania,